




CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO per l'attuazione del

Programma d'intervento pluriennale di gestione e
conservazione del paesaggio agrario e di habitat di prateria
del "Fondo San Teodoro"



Maggio 2024

A cura dell'Area Ambiente
Responsabile Dott. David Bianco



Sommario

PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI GENERALI.....	3
ARTICOLO 1 – OGGETTO, CONDIZIONI E IMPORTO DELL’APPALTO	3
ARTICOLO 2 – TEMPI E DURATA DELLA CONVENZIONE	3
ARTICOLO 3 - CONDOTTA DEI LAVORI	3
ARTICOLO 4 - CAUZIONE, GARANZIE E SPESE A CARICO DELLA IMPRESA.....	3
ARTICOLO 5 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI E REPORT	5
ARTICOLO 6 – LAVORI NON PREVISTI E REVISIONE PREZZI.....	5
ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E PENALI.....	6
ARTICOLO 8 – CESSIONE DI CONVENZIONE E SUBAPPALTO	6
ARTICOLO 9 – REQUISITI E FORMAZIONE DEL PERSONALE	6
ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA.....	6
ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI	7
ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONVENZIONE PER COLPA DELL'APPALTATORE	7
ARTICOLO 13 - RECESSO DAL CONVENZIONE	7
ARTICOLO 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	7
ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA IMPRESA.....	8
ARTICOLO 16 – INVARIABILITA’ DEL PREZZO	8
ARTICOLO 17 – STRUTTURA OPERATIVA.....	8
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	9
ARTICOLO 19 – SPECIFICHE PARTICOLARI	9
PARTE SECONDA - SPECIFICHE SUGLI INTERVENTI GESTIONALI	9
ARTICOLO 20 – GESTIONE DEI PRATI DI SAN TEODORO E DELL’ABBAZIA	9
ARTICOLO 21 – MANUTENZIONE DEI PRATI	9
ARTICOLO 22 – LAVORAZIONI.....	10
ARTICOLO 23 – POTATURA DEI CESPUGLI, DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE.....	10
ARTICOLO 24 – INTERVENTI PER STAGNI DIDATTICI E PERCORSO DELLE FARFALLE	11
ARTICOLO 25 – INDICAZIONI DI TUTELA NATURALISTICA	11



PARTE PRIMA - PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO, CONDIZIONI E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti gli interventi previsti dal Programma d'intervento pluriennale di gestione e conservazione del paesaggio agrario e di habitat di prateria del "Fondo San Teodoro" per il periodo 2024-2026.

Tali interventi consistono essenzialmente nella esecuzione di sfalcio differenziato per parcelle delle praterie presenti negli ex coltivi in gestione all'Ente Parco, in interventi di potatura di mantenimento di un piccolo oliveto, nell'esecuzione di lavorazioni superficiali del terreno. Il servizio sarà inoltre regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni comprese nel presente capitolato speciale. Per le superfici interessate e le modalità di intervento, si faccia in ogni caso riferimento al Programma di cui sopra. Le lavorazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte, tenendo conto delle tecniche più idonee per ridurre l'impatto sulla componente naturale ed al fine di garantirne fruibilità delle aree e sicurezza dell'utenza come di seguito verrà meglio specificato.

Il compenso per la prestazione dei servizi è definito a misura e stimato in € ____ (di cui € ____ di oneri per la sicurezza) oltre ad IVA di legge, per il periodo ____.

ARTICOLO 2 – TEMPI E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è relativa ai servizi di gestione degli habitat rurali di interesse paesaggistico e naturalistico di cui al Programma gestionale, servizi che verranno ripresi nella Parte seconda del presente Capitolato.

L'impresa potrà essere invitata ad assumere il servizio già a seguito dell'aggiudicazione provvisoria dello stesso, nelle more di perfezionamento dell'aggiudicazione definitiva e della convenzione stessa.

L'avvio dell'appalto per l'anno ____ è previsto a partire dal ____, e terminerà il 31 dicembre ____.

Qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà, non tutte le prestazioni fossero state eseguite al termine indicato per questioni di forza maggiore, la validità della presente convenzione si intende prorogato fino alla completa esecuzione.

ARTICOLO 3 - CONDOTTA DEI LAVORI

Durante il lavoro, l'impresa si avvarrà di proprio personale tecnico di provata esperienza, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in merito, al quale verranno comunicati gli eventuali ordini valevoli a tutti gli effetti da parte dell'Ente.

In caso di lavori urgenti, di pronto intervento ed imprevisti, detto tecnico dovrà essere disponibile ad incontrare i referenti dell'Ente. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'Ente, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di vedere sostituire tale rappresentante e del personale, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore.

ARTICOLO 4 - CAUZIONE, GARANZIE E SPESE A CARICO DELLA IMPRESA

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla convenzione e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Ente ha il diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa art. 103



del D.lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Ente. In caso di variazioni alla convenzione per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 8 e 9. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dall'Ente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.). Il massimale è determinato in base a quanto disposto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari al 5% della somma assicurata di cui al comma 8 con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Le garanzie di cui ai precedenti commi prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora la convenzione di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o



di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione. Tale polizza dovrà essere operativa per tutta la durata dell'affidamento in oggetto a prescindere del pagamento o meno del premio da parte dell'aggiudicatario e non potrà quindi avere scadenza predeterminata.

Rimangono a carico dell'Impresa:

- le spese relative al servizio;
- le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione della convenzione, per l'imposta di bollo, per copie di documenti, nonché i diritti di segreteria.

ARTICOLO 5 – PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI E REPORT

L'Impresa articolerà i lavori sulla base di un "Programma annuale" predisposto dal Responsabile del procedimento, programma che verrà illustrato alla ditta preliminarmente e che potrà subire modifiche dovute alla stagionalità e ad imprevisti indipendenti dalle volontà e possibilità dell'impresa e dell'Ente. In ogni caso l'Ente si riserva di formalizzare alla ditta via PEC eventuali "ordini operativi" che prevederanno la realizzazione dell'intervento in un periodo compreso tra i tre e dieci giorni dal ricevimento della PEC.

L'Ente, a mezzo del servizio competente e nei propri poteri di vigilanza, si riserva la facoltà di effettuare a propria insindacabile discrezione, sopralluoghi, controlli e quant'altro necessario a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni da parte dell'Impresa.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente di non stipulare o di risolvere anticipatamente la convenzione con l'Impresa qualora venissero a mancare i presupposti dettati dal presente articolo, senza che la Impresa abbia a pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

L'Ente si riserva altresì, per il tramite del RUP o suo delegato, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un termine perentorio congruo e di disporre inoltre lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione all'emergere di situazioni che lo richiedano, senza che la Impresa possa rifiutarsi e/o farne oggetto di richiesta di speciali compensi; dette disposizioni potranno essere trasmesse via PEC alla sede dell'Impresa.

L'Ente predisporrà un "Report di attuazione del Programma annuale per l'annualità ____" in cui verranno riportati gli interventi eseguiti dall'impresa a partire dagli interventi realizzati dall'Impresa e verificati dall'Ente.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente risolvere la convenzione per colpa dell'appaltatore.

L'Ente si riserva di consegnare anticipatamente il servizio sotto le riserve di legge e nelle more della stipula della convenzione.

ARTICOLO 6 – LAVORI NON PREVISTI E REVISIONE PREZZI

Quando, per circostanze non prevedibili, si renda necessario affidare alla Impresa prestazioni non comprese nel Programma pluriennale, i prezzi da assegnarsi saranno computati e remunerati in economia, avvalendosi del prezzario regionale per determinare i costi non previsti; a tali costi sarà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara. Nel caso di lavori non rientranti in tali elenchi i prezzi dovranno essere preventivamente concordati tra l'Ente (per il tramite del RUP) e l'Impresa mediante apposito verbale.

In ogni caso l'importo complessivo, comprensivo delle ulteriori lavorazioni eventualmente affidate alla Impresa non potrà superare la soglia di legge.

La revisione dei prezzi non è ammessa ai sensi di legge; pertanto, i prezzi di appalto rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata della convenzione.



ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E PENALI

La liquidazione dei corrispettivi mediante presentazione di fatture, compilate secondo le leggi vigenti e preventivamente autorizzate dal RUP previa verifica di regolarità dei servizi prestati, avverrà mediante presentazione concordata di due fatture con la seguente cadenza: servizi svolti al 31 agosto; servizi svolti al 31 dicembre. L'emissione delle fatture avverrà sulla base di Buono d'ordine a firma del RUP.

I pagamenti verranno effettuati a 30 gg. dalla data del ricevimento delle fatture.

La penale pecuniaria è stabilita nella misura prevista del 1‰ per ogni giorno di ritardo. La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni. Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all' articolo 107 del Dlgs 50/2016.

ARTICOLO 8 – CESSIONE DI CONVENZIONE E SUBAPPALTO

8.1 – Cessione di convenzione

È fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il servizio pena l'immediata risoluzione della convenzione e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

8.2 - Affidamento dei lavori a terzi - Subappalto

È fatto assoluto divieto, sotto pena della immediata recessione della convenzione, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, di affidare a terzi in tutto o in parte i lavori oggetto del presente capitolato a meno di autorizzazione scritta ed espressa da parte della Amministrazione Appaltante.

È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti previsti dalla vigente normativa sugli appalti. Nel caso di sub-affidamento, si applicano integralmente le procedure e le disposizioni stabilite dalla normativa vigente al riguardo.

L'Impresa resterà ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori affidati nei confronti dell'Ente.

È altresì espressamente vietato all'Impresa affidare a terzi, in qualsiasi forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque assunta.

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto la possibilità di ulteriore affidamento delle opere già sub-affidate.

ARTICOLO 9 – REQUISITI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere adeguato alle mansioni da svolgere. L'Impresa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali ed assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro di categoria.

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, venissero arrecate alle persone o alle cose, sia dell'Ente sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato l'Ente appaltante da ogni responsabilità ed onere.

Per la copertura assicurativa di quanto sopra esposto, la Impresa dovrà stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore a € 500.000 (vedi art.4) e presentarne copia all'Ente, prima della stipula della convenzione, o prima della consegna dei lavori, se antecedente alla stipula della convenzione.



In tutti i casi l'Impresa dovrà provvedere a segnalare immediatamente ogni emergenza e/o problematica inerente quanto elencato al capoverso precedente.

Nei casi in cui i danni di cui sopra fossero provocati dall'Impresa per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, l'Impresa stessa dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione delle parti e/o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni stessi sarà effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti accreditati della Impresa. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dall'Ente senza che l'Impresa possa sollevare eccezione alcuna.

ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

11.1 – Normative di esecuzione

Oltre alle norme specificate nel presente capitolato, l'Impresa ha l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti in materia, vigenti o emanati durante il servizio.

Delle conseguenze civili e penali derivanti dall'inosservanza di tali norme la Impresa si assume ogni responsabilità sollevando l'Ente ed il personale.

11.2 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del servizio l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Convenzione Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel momento e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Impresa è responsabile rispetto all'Ente dell'osservanza delle normative di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali sub-affidatari. Il fatto che il sub-affidamento sia stato attuato senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Ente non esime la Impresa da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente

11.3 – Sicurezza

L'Impresa dovrà svolgere il servizio ed effettuare tutte le lavorazioni previste nel pieno rispetto del D.lgs. n. 81/2008.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONVENZIONE PER COLPA DELL'APPALTATORE

Per la risoluzione della convenzione trova applicazione l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 nonché gli artt. 1453 ss. del Codice civile. La convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13 - RECESSO DAL CONVENZIONE

L'Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla convenzione, previo pagamento dei lavori eseguiti e delle eventuali opere oltre alla frazione del "decimo dell'importo delle opere non eseguite", come previsto all'articolo 109 del Dlgs 50/2016.

ARTICOLO 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie, di natura tecnica, amministrativa e giuridica, fra l'Ente e la Impresa, sorte sia durante l'esecuzione dei lavori sia al termine della convenzione, saranno devolute alla competenza del Foro di Bologna.



ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA IMPRESA

15.1 - Mano d'opera

L'Impresa dovrà fornire sempre personale idoneo, numericamente sufficiente e con continuità di presenza contemporanea, in numero non inferiore a quanto necessario per assolvere a tutte le attività descritte nel presente capitolato. Ogni prestatore d'opera dovrà essere dotato della qualificazione professionale relativa alle mansioni cui viene adibito, ai sensi della normativa in materia, vigente o emanata nel corso dello svolgimento del servizio.

15.2 - Macchine ed attrezzature

L'Impresa dovrà utilizzare macchine ed attrezzature omologate ai sensi della vigente normativa in merito, in buono stato di conservazione, marcianti e complete di tutti gli accessori, nel rispetto in particolare del D.lgs. n. 81/2008. I conduttori ed i manovratori dovranno - se richiesto- dimostrare di essere abilitati all'uso e/o alla guida di esse.

L'Ente rimarrà sollevato da ogni responsabilità civile e penale in caso di sinistri, incidenti, o comunque danni di qualsiasi genere riguardanti persone o cose, provocati dai mezzi.

15.3 – Programmazione annuale, “ordini operativi” e rilevazione attività

L'Ente fornirà un “programma annuale” di riferimento degli interventi richiesti dalla Convenzione, riservandosi di inoltrare all'Impresa per mezzo di PEC eventuali “ordini operativi”: tali “ordini” ingiungono di effettuare specifici interventi già previsti dal Programma annuale la specificando il periodo di esecuzione che di norma sarà compreso tra i tre e dieci giorni dal ricevimento della PEC.

15.4 - Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterrati, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.

ARTICOLO 16 – INVARIABILITA' DEL PREZZO

I prezzi risultanti dall'offerta dell'Impresa non si modificheranno. Eventuali economie restano nella disponibilità della Stazione Appaltante che potrà destinarle a sua discrezione all'Impresa per ordinare lavori in pronto intervento o in extra-canone.

ARTICOLO 17 – STRUTTURA OPERATIVA

L'Impresa dovrà garantire un adeguato staff operativo, in grado di svolgere il servizio oggetto di affidamento.

Lo Staff sarà formato da personale formato, in grado di svolgere le seguenti attività:

- direzione del cantiere, garantita mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed alla importanza dei lavori;
- esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di tutti i componenti il patrimonio verde oggetto di appalto, secondo le specifiche riportate nei successivi paragrafi;
- esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria extra canone su richiesta (più dettagliatamente specificata in seguito), contabilizzata a misura/economia a fronte delle effettive prestazioni erogate.

Lo Staff dovrà essere dotato di attrezzature adeguate, nel numero e nella tipologia, per lo svolgimento dei servizi richiesti e delle attività sopra descritte.

L'Impresa deve essere in grado di garantire, sin dall'avvio dell'Appalto, la disponibilità minima di mezzi e materiali necessaria al corretto svolgimento di tutte le attività previste per realizzare il Programma di gestione in argomento.



La disponibilità delle attrezzature nella disponibilità dell'Impresa dovrà essere dimostrata su richiesta della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della convenzione.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 – SPECIFICHE PARTICOLARI

L'Impresa con la firma della convenzione dichiara di avere preso visione completa e dettagliata del Programma triennale di gestione di cui andrà a realizzare un'annualità, dei luoghi dove gli interventi vengono realizzati, delle problematiche di accesso, delle diverse tipologie di lavorazioni (sfalci differenziati, lavorazioni superficiali, potature) previste, ritenendosi in grado di realizzare quanto previsto dalla Convenzione a regola d'arte.

PARTE SECONDA - SPECIFICHE SUGLI INTERVENTI GESTIONALI

ARTICOLO 20 – GESTIONE DEI PRATI DI SAN TEODORO E DELL'ABBAZIA

Come meglio precisato del Programma pluriennale, l'appalto interessa un'area caratterizzato principalmente da prati stabili, non coltivati da oltre trent'anni, in parte arricchiti da elementi artificiali (le classiche piantate di acero da maritare alla vite) oppure ricolonizzati localmente da macchie arboreo-arbustive di origine spontanea (ad es. nella zona del Bosco dei Piccoli). Per assicurare una maggiore ricchezza di habitat, il Programma prevede una gestione differenziata degli ambienti a prateria: per raggiungere tale obiettivo si eseguiranno tagli con periodi diversi (da tre volte all'anno a un intervento ogni due anni); inoltre su limitate superfici, simulando il principio della rotazione agraria, verranno eseguite lavorazioni agrarie superficiali al fine di conservare specie tipiche della campagna coltivata, oggi non presenti per il mantenimento dei terreni saldi che non rappresentano l'habitat di specie avventizie (archoefite). L'Ente predispone un "Programma annuale" che definisce epoche e localizzazione degli interventi di seguito descritti.

Per la presenza localizzata di habitat di interesse europeo e di specie animali di interesse conservazionistico, tali attività devono essere realizzate con particolare attenzione e cura, nel rispetto di specifiche indicazioni

ARTICOLO 21 – MANUTENZIONE DEI PRATI

Lo sfalcio è la tradizionale operazione di taglio dell'erba che ci consente di mantenere habitat prativi di grande importanza paesaggistica e naturalistica.

Per esigenze di tutela naturalistico tale intervento deve tenere conto dell'epoca di fioritura delle piante erbacee e di riproduzione della fauna, seguendo le indicazioni previste anche dal successivo art. 25.

Considerato che il mantenimento della cotica erbosa del prato polifita stabile e una efficace funzione di preservazione del suolo dipendono dalla modalità dello sfalcio, tale operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica



agraria, in modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il consorzio erbaceo. Tempi di intervento verranno definiti dal Programma annuale predisposto dall'Ente.

Il Programma pluriennale prevede diverse tipologie di sfalci in base alle aree: ci sono zone in cui lo sfalcio avverrà tre volte all'anno, zone in cui si eseguirà annualmente, zone in cui sarà biennale, zone in cui lo sfalcio sarà per fasce alternate, e aree in cui lo sfalcio

Dovrà porsi la massima cura affinché il taglio dell'erba non sia eseguito a stretto contatto con il terreno, ma sia mantenuta una altezza di vegetazione per il prato di circa 10 cm.

In corrispondenza delle aree attrezzate le operazioni di sfalcio sono da intendersi comprensive anche di:

- accurata rifilatura di bordi, scoline e scarpate, eventualmente effettuata manualmente;
- accurata rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi, eventualmente effettuata manualmente.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante legnose. Come già accennato e come prevede il Programma di gestione, si realizzano diverse tipologie di taglio delle praterie.

Precisato che le parcelle d'intervento e il periodo più idoneo verranno in ogni caso specificati nel "Programma annuale", gli sfalci afferiscono a varie tipologie che ricapitolando sono le seguenti:

- **Sfalcio frequente:** si tratta di sfalcio da realizzare nelle aree di maggiore frequentazione e da eseguire indicativamente tre volte l'anno (indicativamente maggio, luglio e settembre);
- **Sfalcio annuale:** l'intervento viene eseguito una volta all'anno (indicativamente in estate/inizio autunno);
- **Sfalcio a fasce alterne:** in questo caso l'intervento ha l'obiettivo di aumentare la ricchezza floristica di un ambiente che verrà mantenuto a prateria consentendo la contemporanea presenza di specie a fioriture annue e biennali: si opera un taglio "per fasce alterne", dove la larghezza delle fasce sfalciate sarà determinata dalla larghezza della macchina operatrice utilizzata (indicativamente in estate/inizio autunno);
- **Sfalcio naturalistico:** Si tratta di un intervento di sfalcio realizzato in aree di particolare interesse naturalistico intervenendo su circa un terzo della superficie con un taglio annuale eseguito in tarda estate/inizio autunno, rispettando le macchie di arbusti vari già presenti. L'Ente Parco delimita la zona da sfalciare nella zona da ripulire annualmente.

ARTICOLO 22 – LAVORAZIONI

Ogni anno verrà effettuata una leggera lavorazione agraria su una superficie di circa mezzo ettaro.

La rottura della cotica erbosa ha un obiettivo naturalistico: simulando il principio della rotazione agraria, verranno eseguite lavorazioni agrarie superficiali (fresatura o lavorazioni similari) al fine di conservare specie tipiche della campagna coltivata, oggi non presenti per il mantenimento dei terreni saldi. La lavorazione dovrà essere preceduta da trinciatura poco tempo prima rispetto alla lavorazione. Si rimanda al Programma pluriennale che illustra le parcelle oggetto di lavorazioni superficiali per i dettagli delle lavorazioni previste nei diversi anni.

L'Ente Parco valuterà se favorire con semina a spaglio di tali piccole superfici le piante più interessanti per questo genere di ambiente (camomilla, papavero, fiordaliso, ...).

ARTICOLO 23 – POTATURA DEI CESPUGLI, DELLE SIEPI E DELLE ALBERATURE

La potatura delle siepi avviene esclusivamente per necessità tecniche legate al mantenimento dello spazio utile alla viabilità veicolare o al transito ciclopedonale. Tale operazione necessaria al confine con la rete sentieristica, sarà limitata al minimo necessario e verrà eseguita solo nel periodo in cui non rischi di interferire con il periodo riproduttivo dell'avifauna (dal 1°



agosto al 28 febbraio).

L'Impresa potrà a sua cura e spese usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante. È vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite. Durante le operazioni di potatura l'Impresa provvederà alla rimonda, ossia all'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati che possono causare rischi rispetto all'utenza.

Il materiale di risulta dovrà essere prontamente raccolto e smaltito naturalizzandolo in posizioni limitrofe indicate dall'Ente, andando a costituire cumuli a favore della fauna e della flora associata ai processi di degradazione del materiale organico. Per quanto riguarda alberatura da frutta, gli interventi di potatura dovranno essere effettuati secondo le più adeguate tecniche operative e sulla base di adeguate conoscenze tecnico-scientifiche sulla morfologia e la fisiologia delle piante arboree di cui si tratta. Tali interventi di potatura dovranno perciò tenere conto delle caratteristiche fisiologiche degli alberi, in particolare per quanto riguarda l'olivo e si svolgerà indicativamente in autunno.

Anche in questo caso il materiale di risulta dovrà essere prontamente raccolto e smaltito naturalizzandolo in posizioni indicate dall'Ente, andando a costituire cumuli a favore della fauna e della flora associata ai processi di degradazione del materiale organico.

ARTICOLO 24 – INTERVENTI PER STAGNI DIDATTICI E PERCORSO DELLE FARFALLE

Nell'area di intervento sono presenti tre diversi stagni didattici realizzati per aumentare localmente la biodiversità creando microhabitat per anfibi, rettili, invertebrati e piante acquatiche. Tali ambienti richiedono limitati interventi di gestione: annualmente, in base alla effettiva presenza di un canneto troppo vigoroso, verrà previsto un intervento manutentivo di controllo su tale componente in corrispondenza di uno degli invasi precisato dal Programma annuale. L'Ente sarà presente durante l'operazione manuale di rimozione delle piante elofitiche (ossia Cannuccia palustre o Tifa).

Nell'area di intervento è inoltre presente un percorso didattico per osservare e accogliere insetti utili (in particolare Osmie ed altri impollinatori selvatici): definito come "hotel per insetti", si trova inserito in corrispondenza di un'area attrezzata con sedute in pietra e aiuole con piante officinali. Anche in questo caso l'Ente impartirà specifiche modalità di intervento per favorire le piante legate agli insetti.

ARTICOLO 25 – INDICAZIONI DI TUTELA NATURALISTICA

Come previsto dal Programma pluriennale, l'Appalto interessa un'area molto importante dal punto di vista naturalistico per via della presenza localizzata di habitat di interesse europeo e di specie animali di interesse conservazionistico.

Le attività gestionali devono pertanto essere realizzate con particolare attenzione e cura, nel rispetto di specifiche indicazioni che di seguito si impartiscono:

- **epoca di esecuzione:** il Programma annuale predisposto dall'Ente stabilirà le finestre temporali in cui intervenire, nel rispetto delle epoche di riproduzione della fauna e delle fioriture target;
- **altezza dello sfalcio:** per ridurre la mortalità di vertebrati e di altra fauna, di norma lo sfalcio dovrà avvenire a 10 cm dal suolo
- **utilizzo della barra di involo:** per ridurre la mortalità di vertebrati e di altra fauna, nella porzione anteriore della macchina utilizzata per lo sfalcio dovrà essere posizionata una semplice barra di involo autocostruita (si tratta di una barra metallica su cui sono posizionate catenelle che sfiorano il terreno mettendo in fuga animali che si acquattano nel prato, come uccelli e piccoli mammiferi): l'Ente Parco darà indicazioni tecniche al riguardo;



- **velocità di progressione delle macchine operatrici:** le macchine operatrici dovranno muoversi ad una velocità regolare lenta o media, mai comunque alla massima velocità che potrebbe raggiungere; questa indicazione riduce la mortalità della fauna presente nella prateria che riesce ad allontanarsi;
- **modalità dello sfalcio ed eventuale recupero:** lo sfalcio verrà realizzato di norma con trincia; in zone limitate sarà eventualmente possibile utilizzare la barra falciante; l'eventuale raccolto del materiale di sfalcio non è di norma consentito e dovrà essere preventivamente autorizzato dal RUP;
- **esecuzione del taglio dall'interno all'esterno del campo:** seguendo le indicazioni di ISPRA, lo sfalcio degli appezzamenti dovrà avvenire dall'interno verso l'esterno, evitando di effettuare operazioni "concentriche" dalla periferia dell'appezzamento verso il suo centro;
- **conservazione e riutilizzo del materiale di risulta:** in linea generale i residui organici derivanti dalle attività di gestione verranno rilasciati (oppure compostati o cippati) per favorire i processi ecologici e per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno.